



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 22257/2025, PUBBLICATA IN DATA 10 DICEMBRE 2025, RESA DAL TAR

LAZIO - ROMA, SEZ. III BIS, NEL GIUDIZIO SUB R.G. N. 8026/2025

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 0917794561) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 0917794561), difensori di **De Miceli Lorenzo, La Mendola Giuseppe, Ruta Fabiana, e Sciarratta Salvatore** rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza n. 22257/2025, pubblicata in data 10 dicembre 2025, resa dall'Ecc.mo TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, nel giudizio R.G. n. 8026/2025;

AVVISANO CHE

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi al quale si procede è il TAR Lazio – Roma, Sez. III bis e il ricorso incardinato ha il seguente numero di R.g. 8026/2025;
- 2) il ricorso è stato dal presentato dal sig.ri De Miceli Lorenzo, La Mendola Giuseppe, Ruta Fabiana, e Sciarratta Salvatore contro il **Ministero dell'istruzione e del Merito, e l'Ufficio Scolastico Regionale Calabria** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- 3) con il ricorso introduttivo sono stati impugnati i seguenti atti:
 - dell'Avviso n. 18491 del 16 aprile 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R per la Sicilia, Ufficio III – Dirigenti scolastici – Personale della Scuola – Affari Legali e contenzioso, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” in ragione della soglie minime stabilite per la regione Sicilia in riferimento alle classi di concorso AM30 -



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

Musica nella scuola secondaria di I grado e A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado;

- dell'esito della prova scritta del concorso *de quo* sostenuta dall'odierna parte ricorrente nella parte in cui è stato attribuito allo stesso un punteggio inferiore alla soglia minima prevista;
- dell'Avviso n. 13123 del 9 maggio 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R. per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la successiva prova del concorso *de quo* per la classe di concorso B023 Laboratori per i servizi socio-sanitari in funzione dell'aggregazione territoriale con la regione Siciliana;
- dell'avviso n. 31042 del 7 maggio 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R. per la Puglia, Direzione Generale, Ufficio II, con cui la PA ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale per il concorso *de quo* per la classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane in funzione dell'aggregazione territoriale con la regione Siciliana;
- dell'Avviso n. 19866 pubblicato in data 23 aprile 2025 sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia con cui ha comunicato la lettera estratta, "c", per la prova orale per il concorso *de quo* per la classe di concorso A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado;
- dell'avviso n. 23163 con cui l'Amministrazione ministeriale ha comunicato il necessario rinvio per allerta meteo della prova orale calendarizzata per giorno 15 maggio u.s. per la classe di concorso A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado;
- dell'avviso n. 20777 del 29 aprile u.s. con cui la PA. ha proceduto alla convocazione per la prova orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A026 - Matematica, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;
- dell'Avviso n. 18582 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia in data 16 aprile 2025, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dei ricorrenti; - dell'Avviso n. 19024 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia in data 17 aprile 2025, con cui la p.a. ha comunicato l'estrazione della lettera "p" per le prove pratica ed orale del concorso;



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

- dell'Avviso n. 19244 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia in data 18 aprile 2025, con cui la p.a. ha proceduto alla convocazione per le prove pratica ed orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso AM30 (ex A030) - Musica nell'istruzione secondaria di I grado, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;
- del calendario della prova orale del concorso, per la classe di concorso di interesse dei ricorrenti, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti; - dell'avviso n. 13560 del 14 maggio nonché 14130 del 20 maggio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha proceduto alla convocazione per le prove pratica ed orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso B023 - Laboratori per i servizi socio-sanitari nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;
- dell'Avviso n. 28585 del 22 aprile 2025, con cui l'USR Puglia ha proceduto alla Convocazione dei candidati per la scelta traccia lezione simulata e prova orale per i candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A018 Filosofia e Scienze Umane-Basilicata e Sicilia;
- dell'Avviso n. 32050 del 14 maggio 2025, con cui l'USR Puglia ha proceduto alla Convocazione dei candidati per la prova orale e per la prova pratica della classe di concorso A018 Filosofia e Scienze Umane-Basilicata e Sicilia;
- del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- dell'art. 8, comma 2, del bando di concorso, laddove è previsto che *"Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100"*, poiché lesivo degli interessi della parte ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

Inoltre, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sciarratta Salvatore il 1° ottobre 2025:

- *per l'annullamento, in parte qua, previa adozione di idonee misure cautelari* - del decreto n. prot. 30704 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Sicilia in data 26 giugno u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha approvato la graduatoria di merito "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024" per la classe di concorso AM30 nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - del decreto n. 32959 pubblicato in data 10 luglio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha disposto la rettifica della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse (AM30) nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;
 - il decreto n. 33478 pubblicato in data 14 luglio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha disposto la rettifica della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse (AM30) nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;
 - nonché il decreto n. 33919 pubblicato in data 29 luglio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha disposto l'integrazione della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse (AM30) nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;
 - di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente e allo stato non conosciuto.
- 4) i soggetti controinteressati rispetto alle pretese azionate nel presente ricorso sono i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito;
- 5) si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6) con ordinanza n. 22257/2025, pubblicata in data 10 dicembre 2025, resa dall'Ecc.mo TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, nel giudizio R.G. n. 8026/2025 è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7) si riporta, di seguito, il testo del ricorso introduttivo:



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

**“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEDE
DI ROMA RICORSO**

Nell’interesse dei Sig.ri

De Miceli Lorenzo	DMCLNZ92H14H269N	Ribera(AG)	14.06.1992
La Mendola Giuseppe	LMNGPP69C21L112E	Termini Imerese (PA)	21.03.1969
Ruta Fabiana	RTUFBN7858G273X	Palermo (PA)	18.08.1978
Sciarratta Salvatore	SCRSVT95M22G273P	Palermo (PA)	22.08.1995

Tutti rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- il **MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

-l’**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; - l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA** (C.F. 80024770721), in persona del legale

*rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; - l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA** (C.F. 97036700793), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;*

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

- dell'Avviso n. 18491 del 16 aprile 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R per la Sicilia, Ufficio III – Dirigenti scolastici – Personale della Scuola – Affari Legali e contenzioso, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” in ragione della soglie minime stabilite per la regione Sicilia in riferimento alle classi di concorso AM30 - Musica nella scuola secondaria di I grado e A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado;
- dell'esito della prova scritta del concorso de quo sostenuta dall'odierna parte ricorrente nella parte in cui è stato attribuito allo stesso un punteggio inferiore alla soglia minima prevista; - dell'Avviso n. 13123 del 9 maggio 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la successiva prova del concorso de quo per la classe di concorso B023 - Laboratori per i servizi socio-sanitari in funzione dell'aggregazione territoriale con la regione Siciliana;
- Dell'avviso n. 31042 del 7 maggio 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R. per la Puglia, Direzione Generale, Ufficio II, con cui la PA ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale per il concorso de quo per la classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane in funzione dell'aggregazione territoriale con la regione Siciliana;
- dell'Avviso n. 19866 pubblicato in data 23 aprile 2025 sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia con cui ha comunicato la lettera estratta, “c”, per la prova orale per il concorso de quo per la classe di concorso A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado;



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

- dell'avviso n. 23163 con cui l'Amministrazione ministeriale ha comunicato il necessario rinvio per allerta meteo della prova orale calendarizzata per giorno 15 maggio u.s. per la classe di concorso A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado;

--dell'Avviso n. 32050 del 14 maggio 2025, con cui l'USR Puglia ha proced- Avviso n. 20777 del 29 aprile u.s con cui la PA. ha proceduto alla convocazione per la prova orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A026 - Matematica, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;

-dell'Avviso n. 18582 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia in data 16 aprile 2025, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dei ricorrenti;

-dell'Avviso n. 19024 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia in data 17 aprile 2025, con cui la p.a. ha comunicato l'estrazione della lettera "p" per le prove pratica ed orale del concorso; -dell'Avviso n. 19244 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia in data 18 aprile 2025, con cui la p.a. ha proceduto alla convocazione per le prove pratica ed orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso AM30 (ex A030) - MUSICA NELL'ISTRUZIONE

SECONDARIA DI I GRADO, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti; -del calendario della prova orale del concorso, per la classe di concorso di interesse dei ricorrenti, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;

- dell'avviso n. 13560 del 14 maggio nonché 14130 del 20 maggio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha proceduto alla convocazione per le prove pratica ed orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso B023 - Laboratori per i servizi socio-sanitari nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;

-dell'Avviso n. 28585 del 22 aprile 2025, con cui l'USR Puglia ha proceduto alla Convocazione dei candidati per la scelta traccia lezione simulata e prova orale per i candidati che hanno superato la prova scritta per la CLASSE DI CONCORSO A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE-BASILICATA E SICILIA;

-dell'Avviso n. 32050 del 14 maggio 2025, con cui l'USR Puglia ha proceduto alla Convocazione dei candidati per la prova orale e per la prova pratica del CLASSE DI CONCORSO A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE-BASILICATA E SICILIA;

- del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

-dell'art. 8, comma 2, del bando di concorso, laddove è previsto che "Alla prova orale è ammesso, sulla base

dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100", poiché lesivo degli interessi della parte ricorrente;

-ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre l'ammissione dell'odierna parte ricorrente alla prova successiva del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024" e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle l'inclusione nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova successiva, attualmente in corso di svolgimento per la Regione Siciliana, e la previsione di una prova concorsuale suppletiva.

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'ammissione di parte ricorrente alla prova orale e/o pratica del concorso e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e/o pratica. Si premette in

FATTO

1.- *Con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26.10.2023, è stato disciplinato il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", con specifico riferimento al contenuto del bando di concorso, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la determinazione contributo a carico dei partecipanti alla procedura concorsuale.*

Con successivo Decreto Dipartimentale del 10.12.2024, n. 3060, è stato nei fatti bandito su base regionale, il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno". Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

a) prova scritta;

b) prova orale;

c) valutazione dei titoli.

Per quanto di interesse, la prova scritta è consistita in un test di cinquanta quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di 100 minuti, vertente sui programmi di cui all'articolo 10 del Decreto ministeriale, così ripartiti:

- 40 quesiti a risposta multipla volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico metodologico;

- 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

- 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento. Ciascun quesito è consistito in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta: conseguentemente, a ciascuna risposta esatta, il Ministero ha attribuito n. 2 punti; 2,– Gli odierni ricorrenti hanno presentato la propria candidatura per l'USR Sicilia, per le seguenti classi di concorso:

De Miceli Lorenzo: A026

La Mendola Giuseppe: B023

Ruta Fabiana: A018

Sciarratta Salvatore: AM30

Gli stessi, quindi, sono stati convocati per lo svolgimento della prova scritta prevista dal bando: preliminarmente, occorre rilevare, al riguardo, che la lex specialis non ha previsto – in palese violazione di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego – il conseguimento del punteggio minimo pari a 70/100 (settanta/centesimi) ai fini del superamento della suddetta prova scritta.

Come indicato all'art. 8, comma 2, del bando di concorso, infatti, l'ammissione alla prova orale è subordinata, non già al mero raggiungimento del punteggio di 70 punti (così come peraltro previsto dal Decreto del 2023), bensì alla

collocazione del candidato nel contingente pari a tre volte i posti disponibili nella regione per la specifica classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato abbia conseguito un punteggio non inferiore a 70 punti su 100.

*Tale previsione, come si vedrà, è illegittima per le ragioni esposte nel prosieguo del presente atto. **3.-** Al termine della prova concorsuale, i ricorrenti hanno, infatti, preso atto dell'esito conseguito alla prova:*

De Miceli Lorenzo: 70

La Mendola Giuseppe: 76

Ruta Fabiana: 72

Sciarratta Salvatore: 80

Successivamente, solo in data 16 aprile u.s. (dunque quasi 2 mesi dopo l'espletamento della prova), l'USR per la Sicilia ha provveduto a rendere noto, tramite pubblicazione dell'avviso testé gravato, il punteggio minimo per accedere alla prova orale e/o pratica, per le singole classi di concorso: A026 = 78/100mi

B023 = 78/100mi

AM30 = 86/100mi

A018 = 92/100mi

Pertanto, l'odierna parte ricorrente, avendo conseguito un punteggio superiore a 70/100mi, ma inferiore alle soglie previste dal bando, è stata illegittimamente esclusa dalla procedura concorsuale.

***4.-** Tutto ciò premesso, risulta evidente l'interesse attuale e concreto interesse che legittima il presente ricorso. Qualora venisse, infatti, annullata la previsione del bando di concorso che aggancia l'ammissione alla prova successiva a un contingente dei posti messi a bando, la parte ricorrente, che si rammenta ha ottenuto un punteggio superiore a 70/100mi, sarebbe certamente ammessa a sostenere la fase successiva della selezione.*

Ne deriva, pertanto, il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alle prove orali, attualmente in corso. Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 2, DEL D.M 205/2023 E DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 487/1994 - DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA' E IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - MANIFESTA ILLOGICITA' - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELLA P.A. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

La vicenda da cui trae origine il caso di specie si fonda, come si è già accennato in narrativa, sulla illegittima esclusione di parte ricorrente dal novero dei candidati ammessi alla prova successiva del concorso de quo, nonostante gli stessi abbiano ottenuto un punteggio superiore alla soglia di idoneità, pari a 70/100mi.

I ricorrenti, pur avendo superato la prova scritta del concorso de quo, risultando idonei ed avendo ottenuto un punteggio superiore a quello di 70/100mi, previsto dalla normativa in esame per ottenere l'idoneità, sono stati esclusi dalla successiva fase concorsuale.

Come meglio spiegato in fatto, invero, l'art. 8, comma 2, del bando di concorso prevede che “La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.”

Tale previsione si rivela ingiustificatamente restrittiva e priva di fondamento normativo, in quanto vanifica il significato stesso della soglia di idoneità stabilita a livello nazionale, che dovrebbe costituire l'unico criterio abilitante all'accesso alla fase successiva.

Ne consegue che l'introduzione di un'ulteriore clausola selettiva – peraltro variabile in funzione del numero dei posti e dei concorrenti per ciascuna regione – comporta una palese violazione del principio di legalità, poiché altera, in peius, i criteri di selezione stabiliti dalla fonte regolamentare sovraordinata.

Non v'è chi non veda le gravi disparità di trattamento discendenti dalla scelta della p.a., con riferimento ai candidati appartenenti a diverse regioni o classi di concorso, in quanto – a parità di punteggio e di superamento della prova

scritta – alcuni sono stati ammessi alla fase successiva mentre altri, come i ricorrenti, sono stati esclusi unicamente per effetto di una soglia quantitativa arbitrariamente determinata.

La scelta dell'Amministrazione resistente di introdurre surrettiziamente una doppia soglia – l'una qualitativa (70/100), l'altra quantitativa (massimo triplo dei posti) – si traduce in una ingiustificata compressione del diritto dei candidati idonei alla piena partecipazione alla procedura concorsuale, sacrificando irragionevolmente il principio del favor participationis, più volte valorizzato dalla giurisprudenza amministrativa.

Orbene, dal superamento di tale soglia discende, dunque, il diritto ad essere ammessi alla fase successiva, senza che ciò possa essere precluso dalla previsione di un limite quantitativo al numero degli idonei.

Preme segnalare sin d'ora che il fissare una soglia di sbarramento unica, individuando un punteggio da raggiungere per poter accedere alla fase successiva, determina (e, nei fatti, ha determinato) degli effetti, sotto il profilo del favor participationis, molto differenti rispetto all'agganciare l'ammissione alla fase successiva ad un contingente di persone che ottengono il miglior risultato.

Al contrario, a causa della richiamata procedura di contingentamento dei posti, prevista dalla lex specialis, in luogo della previsione di una soglia di idoneità "mobile", il candidato è inevitabilmente costretto ad ottenere un punteggio di gran lunga superiore alla soglia di idoneità fissata dal bando stesso, per poter superare la prova: ciò appare, oltre che illegittimo, assolutamente irragionevole e, peraltro, in contrasto con la normativa di riferimento.

Orbene, occorre rilevare che la disposizione, ivi contenuta all'art. 8, comma 2, del bando di concorso con cui si è provveduto all'individuazione dei candidati idonei e, dunque, ammessi alla successiva prova, si pone in violazione con quanto disposto dalla normativa vigente nell'ambito del pubblico impiego, nonché con quanto previsto nel decreto n. 205 del 26 ottobre 2023 rubricato "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73".

Infatti, il citato decreto prevede infatti, all'art. 8, comma 2, che "la prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti su 100", senza far menzione di alcun criterio di contingentamento numerico.

La norma è chiara nel qualificare il punteggio minimo quale requisito sufficiente per accedere alla successiva prova orale e/o pratica.

Pertanto, appare del tutto incomprensibile – e, per di più, connotata da evidenti profili di discriminatorietà – la scelta operata dall'Amministrazione resistente di introdurre una doppia soglia di idoneità, che ha determinato una significativa compressione del numero dei candidati ammessi, pur in presenza di punteggi pienamente soddisfacenti.

Numerosi candidati, infatti, pur avendo superato la soglia minima di 70/100, non sono stati ritenuti idonei per l'accesso alla successiva fase selettiva, esclusivamente in ragione dei punteggi soglia ulteriormente e arbitrariamente determinati.

Tale scelta risulta ancor più irragionevole se si considera che, per numerose classi di concorso e regioni, le soglie minime fissate sono risultate eccezionalmente elevate, precludendo l'accesso alla fase successiva anche a candidati con punteggi di assoluto rilievo.

Pertanto, va rilevato che la scelta operata dall'Amministrazione ministeriale, odierna resistente, si discosta sensibilmente dall'impostazione del Concorso scuola PNRR 1, anch'esso disciplinato dal richiamato decreto. In quell'occasione, infatti, i candidati sono stati selezionati sulla base dell'unica soglia di sufficienza individuata, pari a 70/100mi, in assenza di qualsivoglia previsione discriminatoria.

Per i ricorrenti, invece, nonchè per tutti i partecipanti al concorso oggi impugnato, è stata introdotta una doppia soglia, palesemente in contrasto con la normativa di riferimento e di settore. Ciò non può che comportare una ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che hanno partecipato alla precedente tornata concorsuale e chi, invece, al pari dei ricorrenti, ha partecipato (superandola) alla prova scritta odiernamente censurata.

Come sopra anticipato il sistema della cd. doppia soglia, introdotto dall'Amministrazione resistente, per il concorso de quo lede grandemente la normativa nell'ambito del pubblico impiego, notoriamente, infatti: la soglia di idoneità nelle prove scritte è fissata dall'art. 7 del D.P.R. 487/1994 in 21/30 (“ [...] Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.”)

Elevare la soglia predetta, da parte dell'Amministrazione, come avvenuto in questo caso, significa impedire ingiustificatamente l'accesso ai successivi gradi del concorso a dei candidati che, comunque, hanno conseguito un punteggio superiore a 70/100mi.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, peraltro, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il principio generale del favor participationis comporta l'obbligo per l'Amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che comunque non si appalesano conformi ad una seria ratio giustificativa.

Invero, più volte in questi casi il TAR ha ammesso al prosieguo dell'iter concorsuale tutti i soggetti che avessero

“superato” la prova concorsuale alla luce delle soglie di sufficienza normativamente previste e ha ritenuto illegittimi gli ulteriori contingentamenti numerici di sbarramento, chiarendo che “la limitazione della prosecuzione alla fase successiva del corso esclusivamente ai primi 500 candidati che abbiano riportato il voto richiesto nel bando, finisce per incidere sulla medesima ratio della soglia di sbarramento, ispirata ad un criterio meritocratico.

Infatti, tale ulteriore limitazione, che impedisce a coloro che si sono classificati dopo la 500° posizione di accedere alla seconda prova, fa dipendere la progressione nel concorso da un fattore sottratto alla disponibilità del singolo partecipante, finendo per determinare incertezza in ordine al possesso dei requisiti richiesti per il superamento della prova e per escludere dal concorso candidati comunque in possesso di requisiti culturali e professionali superiori al minimo fissato dall’Amministrazione nel bando.

In virtù di tale ulteriore soglia di sbarramento un candidato che pure ha superato il punteggio minimo previsto potrebbe essere escluso per aver conseguito un punteggio inferiore per una assai limitata frazione di punti (anche in termini di decimi o centesimi di punto) rispetto ad altro partecipante che si è posizionato nei primi 500.

E’ evidente, quindi, come tale meccanismo finisca per incidere negativamente sul criterio premiale, lodevolmente perseguito dall’Agenzia delle Entrate, facendo dipendere l’ammissione alla seconda prova da una condizione che non necessariamente costituisce indice di una migliore preparazione rispetto ad altri candidati che pure hanno riportato un punteggio superiore al minimo, ma con una differenza di punteggio pari ad una frazione di decimi o centesimi di punto” (T.A.R. Lazio, Sez. III, sent. 27 ottobre 2016, n. 10628).

Anche l’Ecc.mo Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in casi analoghi, ha precisato che devono essere sospese “cautelamente le esclusioni dalle ulteriori fasi di concorso, adottate dall’Amministrazione in applicazione del doppio sbarramento previsto dal bando, di concorrenti che abbiano superato la prima prova” disponendo, pertanto, l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle fasi successive, al fine di tutelare

i propri prevalenti interessi (Cons. di Stato, Sez. I consultiva, 24.10.2016, n. 2193). Ebbene, anche nel caso di cui si controverte, vale la conclusione di pari significato maturata da codesto Tribunale in un caso analogo: “a causa dell’irragionevole punteggio fissato per la preselezione, l’Amministrazione ha raggiunto, non tanto lo scopo di scremare il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor participationis e quindi palesandosi vieppiù l’eccesso di potere per sviaamento e manifesta illogicità. Tale principio, di derivazione comunitaria, implica da un lato la possibilità di sanare le irregolarità meramente formali

nell'ambito di una procedura concorsuale, ma costituisce anche una regola di condotta cui l'operato dell'Amministrazione e le sue scelte discrezionali devono in tale procedura uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso in esame con la fissazione del punteggio di 35/50 nel test preselettivo per l'accesso alle successive prove scritte del concorso de quo" (Tar Lazio, III bis, 11 gennaio 2014 n. 327).

Ad ulteriore conferma di quanto fino ad ora sostenuto, si riporta una recente pronuncia con la quale il Consiglio di Stato, in un caso analogo, ha ritenuto che debba essere revocato in dubbio la "... ingiustificata limitazione dell'accesso alla seconda prova esclusivamente ai primi 500 candidati che avessero riportato il punteggio di 24/30 (posto che la ricorrente è stata esclusa dalla seconda prova pur avendo conseguito il punteggio di 24,481/30)" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 aprile 2015, n. 1394).

Il Consiglio di Stato ha ribadito, peraltro, tale orientamento con successive e positive pronunce (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2960/2015, n. 4957/2015, n. 4773/2015, n. 4772/2015). Orbene, l'agere amministrativo nel caso di specie si pone in contrasto con i principi richiamati in rubrica, posto che la Commissione ha precluso ingiustamente l'accesso alle successive prove a soggetti risultati idonei ai sensi della normativa richiamata in precedenza.

Alla luce del dato normativo e del citato orientamento giurisprudenziale, appare ancora più evidente che la diversa modalità di selezione oggi in esame risulta illegittima, in quanto la prova scritta è volta a selezionare i candidati più meritevoli, scremando i concorrenti, per garantire una maggiore efficienza nello svolgimento del concorso; tuttavia, tale operazione di "sfoltimento" non può arrivare sino al punto, di fatto, di richiedere una preparazione superiore a quella normativamente prevista per superare le prove selettive.

Non è revocabile in dubbio l'illegittimità del bando impugnato, in quanto, a causa della doppia soglia di sbarramento, in spregio alla normativa di settore richiamata, i ricorrenti non sono stati ammessi alla successiva prova prevista dal concorso.

II. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA L'odierna parte

ricorrente, pur avendo superato la soglia minima prevista dal Decreto ministeriale pari a 70/100mi, non è stata, però, ammessa a sostenere la successiva prova del concorso, non essendosi collocata nel contingente di posti previsto dall'art. 8, comma 2, del bando (illegittimo per le ragioni ut supra rappresentate).

L'interesse di parte ricorrente certamente sussiste in considerazione del fatto che, in caso di accoglimento dell'odierno



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

ricorso, i ricorrenti verrebbero tutti indistintamente ammessi a sostenere le prove orali del concorso, già calendarizzate e in corso di svolgimento, come da avviso dell'Amministrazione.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'ammissione dei ricorrenti.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati e, in riforma e/o annullamento degli stessi, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a sostenere la prova successiva de qua.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il fumus boni iuris risulta dalle considerazioni che precedono.

In relazione al periculum in mora occorre evidenziare il pregiudizio al gravissimo e irreparabile che i ricorrenti subiscono per essere stato illegittimamente esclusi dalla prova orale e/o pratica del concorso in esame.

In effetti, in assenza di un pronunciamento che consenta l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova in questione, il cui inizio è stato già calendarizzato, per tutte le classi di concorso di interesse, per il mese di maggio scorso (e pertanto che ad oggi sono ancora in corso di svolgimento), la situazione sarebbe destinata ad aggravarsi irreparabilmente, posto che, di fatto, la contestata esclusione ai danni degli stessi si "cristallizzerebbe".

In argomento, anche di recente, il Giudice amministrativo ha osservato che «per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia per tutti i partecipanti, la soluzione più congrua, in un'ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, è quella dell'ammissione dei ricorrenti al prosieguo dell'iter concorsuale in soprannumero» (da ultimo cfr. TAR Lazio, Sez. Seconda Quater, sent. n. 1077 del 18 febbraio 2021).

Peraltro, l'esistenza del descritto pregiudizio e dei presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare risulta essere già stata apprezzata (anche) da parte dell'Ecc.mo Consiglio di Stato in analoghe fattispecie.

In particolare, si evidenzia che lo stesso Consiglio di Stato ha accolto analoghe istanze cautelari di ammissione in soprannumero degli interessati alle successive prove concorsuali, rilevando «che, nel bilanciamento di interessi, appare

prevalente quello a mantenere la res ad huc integra” e “ordina[ndo] all’Amministrazione resistente di adottare misure idonee a garantire che gli appellanti possano partecipare senza pregiudizio alle successive fasi concorsuali in ipotesi di eventuale accoglimento dell’istanza cautelare in sede collegiale» (cfr. decreto del 28/01/2022 n. 417).

Si aggiunga che l’auspicabile accoglimento dell’istanza cautelare in parola non comporterebbe nemmeno alcun effettivo “stravolgimento” della procedura concorsuale de qua, posto che i benefici derivanti dall’impugnazione degli atti gravati sono circoscritti alla sola parte ricorrente, con la conseguenza che coloro che non hanno agito in tal senso, non possono poi beneficiare delle doglianze formulate dalla stessa parte ricorrente, pur qualora dovessero sopravanzarla in graduatoria (ex multis cfr. TAR Sicilia, Sez. I, 21 8 dicembre 2009, n. 2162; TAR Catania, Sez. I, ord. 20 aprile 2010, n. 448; in termini ord. 15 aprile 2011, n. 508, e sent. 24 agosto 2011, n. 2103; C.G.A. 21 luglio 2008, nn. 633, 634, 635; C.G.A. n. 194/15).

Per i motivi innanzi espressi si chiede, quindi, che venga disposta in via cautelare l’ammissione dei ricorrenti al prosieguo dell’iter selettivo e, segnatamente, alle prove orali del concorso, già calendarizzate per il 6 maggio u.s. e tuttora in corso di svolgimento, ai fini dell’inclusione degli stessi nella graduatoria finale di merito.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Si rappresenta che l’odierna censura ha ad oggetto l’annullamento della prova scritta del concorso de quo: in tale contesto è noto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell’ambito dei giudizi aventi ad oggetto l’esclusione da un concorso pubblico, non sono individuabili dei controinteressati lesi dal provvedimento di esclusione, tenuto conto che in quel momento la procedura selettiva non è ancora conclusa e non è dato individuare quali soggetti avrebbero a che dolersi dell’eventuale annullamento del relativo provvedimento (si veda in proposito da ultimo TAR Lazio - Roma, Sez. Iquater, 29/01/2024, n. 1609; Consiglio di Stato, sez. II, 04/04/2023, n. 3445; Consiglio di Stato, sez. III, 27/04/2022, n. 3342 in cui si legge “prima della formazione della graduatoria, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, atteso che in tale fase del procedimento concorsuale non sono rinvenibili situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi contesta la sua esclusione dal concorso, che potrebbero essere

lese dall'accoglimento del ricorso.").

È stato, infatti, precisato che “a fronte di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati” (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. Iquater, 29/01/2024, n. 1609 cit.; Consiglio di Stato, II, 24 dicembre 2021, n. 8578).

In altri termini la cesura che impone al ricorrente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, di procedere alla notifica ad almeno uno dei controinteressati è l'avvenuta approvazione della graduatoria già nel momento in cui il ricorso viene notificato.

In ogni caso, qualora Codesto Ecc.mo Giudice adito non dovesse ritenere integro il contraddittorio nel caso di specie, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a. Peraltro, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrenti di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA - in

via istruttoria: disporre ex art. 41 c.p.a., ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

-in via cautelare: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali e/o prevedendo un'apposita prova suppletiva del concorso di cui è causa.

- nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali ed ammissione della stessa alla partecipazione alle prove de quibus e/o prevedendo un'apposita prova suppletiva del concorso di cui è causa.

- nel merito e in subordine: condannare le Amministrazioni intime al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione.



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta il pagamento di un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo-Roma, 16 giugno 2025

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

8) Si riporta, altresì, il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

SEZ. TERZA BIS

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

DI CUI AL RICORSO ISCRITTO SUB. R.G. 8026/2025

*Nell’interesse del Dott. **Sciarratta Salvatore** (C.F. SCRSVT95M22G273P), nato il 22 agosto 1995 a Palermo (PA) e residente a Raffadali (AG), in Via E. 7, n. 11, CAP 92015, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,*

CONTRO

*-il **MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;*



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

-l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

-l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA (C.F. 80024770721), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

-l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA (C.F. 97036700793), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

E NEI CONFRONTI DI

dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione fornirà riscontro alla richiesta di accesso agli atti;

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- del decreto n. prot. 30704 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Sicilia in data 26 giugno u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha approvato la graduatoria di merito "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024" per la classe di concorso AM30 nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;*
- del decreto n. 32959 pubblicato in data 10 luglio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha disposto la rettifica della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse (AM30) nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;*
- il decreto n. 33478 pubblicato in data 14 luglio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha disposto la rettifica della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse (AM30) nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;*
- nonché il decreto n. 33919 pubblicato in data 29 luglio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha disposto l'integrazione della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse (AM30) nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;*
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente e allo stato non conosciuto.*



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierno ricorrente di essere ammesso nell'elenco degli idonei nell'ambito del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024" e, dunque, prevedere apposita prova orale suppletiva in riferimento alla classe di concorso di suo interesse (AM30)

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando il re-inserimento dello stesso nell'elenco degli idonei nonchè all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta allo stesso la partecipazione al prosieguo della procedura concorsuale, prevedendo apposita prova orale suppletiva per la classe di concorso di suo interesse (AM30) .

Si premette in

FATTO

1.– *Con ricorso introduttivo iscritto sub. R.g. 8026/2025, promosso innanzi codesto Ecc.mo Collegio, il ricorrente ha chiesto l'annullamento in parte qua, previa adozione di idonee misure cautelari, dei seguenti atti:*

- *dell'Avviso n. 18491 del 16 aprile 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R per la Sicilia, Ufficio III – Dirigenti scolastici – Personale della Scuola – Affari Legali e contenzioso, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024" in ragione della soglie minime stabilite per la regione Sicilia in riferimento alle classi di concorso AM30 - Musica nella scuola secondaria di I grado e A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado;*
- *dell'esito della prova scritta del concorso de quo sostenuta dall'odierna parte ricorrente nella parte in cui è stato attribuito allo stesso un punteggio inferiore alla soglia minima prevista;*
- *dell'Avviso n. 13123 del 9 maggio 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la successiva prova del concorso de quo per la classe di concorso B023*
- *Laboratori per i servizi socio-sanitari in funzione dell'aggregazione territoriale con la regione Siciliana;*
- *Dell'avviso n. 31042 del 7 maggio 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R. per la Puglia, Direzione Generale, Ufficio II, con cui la PA ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale per il concorso*

de quo per la classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane in funzione dell'aggregazione territoriale con la regione Siciliana;

- *dell'Avviso n. 19866 pubblicato in data 23 aprile 2025 sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia con cui ha comunicato la lettera estratta, "c", per la prova orale per il concorso de quo per la classe di concorso A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado;*

- *dell'avviso n. 23163 con cui l'Amministrazione ministeriale ha comunicato il necessario rinvio per allerta meteo della prova orale calendarizzata per giorno 15 maggio u.s. per la classe di concorso A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado;*

- *Avviso n. 20777 del 29 aprile u.s con cui la PA. ha proceduto alla convocazione per la prova orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A026 - Matematica, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;*

-dell'Avviso n. 18582 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia in data 16 aprile 2025, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dei ricorrenti;

-dell'Avviso n. 19024 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia in data 17 aprile 2025, con cui la p.a. ha comunicato l'estrazione della lettera "p" per le prove pratica ed orale del concorso;

-dell'Avviso n. 19244 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia in data 18 aprile 2025, con cui la p.a. ha proceduto alla convocazione per le prove pratica ed orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso AM30 (ex A030) - MUSICA NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;

-del calendario della prova orale del concorso, per la classe di concorso di interesse dei ricorrenti, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;<https://www.usr.sicilia.it/decreto-integrazione-graduatoria-3059-24-am30-29-7-25/>

- *dell'avviso n. 13560 del 14 maggio nonché 14130 del 20 maggio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha proceduto alla convocazione per le prove pratica ed orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso B023 - Laboratori per i servizi socio-sanitari nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;*

-dell'Avviso n. 28585 del 22 aprile 2025, con cui l'USR Puglia ha proceduto alla Convocazione dei candidati per la scelta traccia lezione simulata e prova orale per i candidati che hanno superato la prova scritta per la CLASSE DI CONCORSO A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE-BASILICATA E SICILIA;

--dell'Avviso n. 32050 del 14 maggio 2025, con cui l'USR Puglia ha proceduto alla Convocazione dei candidati per la prova orale e per la prova pratica del CLASSE DI CONCORSO A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE-BASILICATA E SICILIA;

- del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

-dell'art. 8, comma 2, del bando di concorso, laddove è previsto che "Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100", poiché lesivo degli interessi della parte ricorrente;

-ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

2. – In data 26 giugno u.s., con decreto prot. n. 30704, l'Amministrazione ministeriale ha pubblicato la graduatoria di merito dei vincitori del concorso de quo, in riferimento alla classe di concorso AM30, nella quale non figura il nominativo dell'odierno ricorrente.

3.– Peraltro, è bene precisare che con successivi provvedimenti, nello specifico n. 32959, n. 33478 e 36889, l'Amministrazione ministeriale ha pubblicato diverse rettifiche della graduatoria di merito dei vincitori del concorso de quo, in riferimento alla classe di concorso AM30, nella quale non figura il nominativo dell'odierno ricorrente.

A ogni effetto processuale e sostanziale si impugna la graduatoria di merito, integrata del 30% degli idonei, nonché le successive rettifiche pubblicate dall'U.S.R. per la Sicilia, per la classe di concorso d'interesse del ricorrente (AM30), relativa alla procedura selettiva cui il Sciaratta ha chiesto di prendere parte.

Tale atto è affetto da illegittimità derivata, essendo inficiato dai medesimi vizi già censurati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, che integralmente si riportano di seguito:

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 2, DEL D.M 205/2023 E DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 487/1994 - DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA' E IRRAGIONevolezza DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - MANIFESTA ILLOGICITA' - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELLA P.A. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

La vicenda da cui trae origine il caso di specie si fonda, come si è già accennato in narrativa, sulla illegittima esclusione di parte

ricorrente dal novero dei candidati ammessi alla prova successiva del concorso de quo, nonostante gli stessi abbiano ottenuto un punteggio superiore alla soglia di idoneità, pari a 70/100mi.

I ricorrenti, pur avendo superato la prova scritta del concorso de quo, risultando idonei ed avendo ottenuto un punteggio superiore a quello di 70/100mi, previsto dalla normativa in esame per ottenere l'idoneità, sono stati esclusi dalla successiva fase concorsuale.

Come meglio spiegato in fatto, invero, l'art. 8, comma 2, del bando di concorso prevede che "La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi."

Tale previsione si rivela ingiustificatamente restrittiva e priva di fondamento normativo, in quanto vanifica il significato stesso della soglia di idoneità stabilita a livello nazionale, che dovrebbe costituire l'unico criterio abilitante all'accesso alla fase successiva.

Ne consegue che l'introduzione di un'ulteriore clausola selettiva – peraltro variabile in funzione del numero dei posti e dei concorrenti per ciascuna regione – comporta una palese violazione del principio di legalità, poiché altera, in peius, i criteri di selezione stabiliti dalla fonte regolamentare sovraordinata.

Non v'è chi non veda le gravi disparità di trattamento discendenti dalla scelta della p.a., con riferimento ai candidati appartenenti a diverse regioni o classi di concorso, in quanto – a parità di punteggio e di superamento della prova scritta – alcuni sono stati ammessi alla fase successiva mentre altri, come i ricorrenti, sono stati esclusi unicamente per effetto di una soglia quantitativa arbitrariamente determinata.

La scelta dell'Amministrazione resistente di introdurre surrettiziamente una doppia soglia – l'una qualitativa (70/100), l'altra quantitativa (massimo triplo dei posti) – si traduce in una ingiustificata compressione del diritto dei candidati idonei alla piena partecipazione alla procedura concorsuale, sacrificando irragionevolmente il principio del favor participationis, più volte valorizzato dalla giurisprudenza amministrativa.

Orbene, dal superamento di tale soglia discende, dunque, il diritto ad essere ammessi alla fase successiva, senza che ciò possa essere precluso dalla previsione di un limite quantitativo al numero degli idonei.

Preme segnalare sin d'ora che il fissare una soglia di sbarramento unica, individuando un punteggio da raggiungere per poter

accedere alla fase successiva, determina (e, nei fatti, ha determinato) degli effetti, sotto il profilo del favor participationis, molto differenti rispetto all'agganciare l'ammissione alla fase successiva ad un contingente di persone che ottengono il miglior risultato.

Al contrario, a causa della richiamata procedura di contingentamento dei posti, prevista dalla lex specialis, in luogo della previsione di una soglia di idoneità "mobile", il candidato è inevitabilmente costretto ad ottenere un punteggio di gran lunga superiore alla soglia di idoneità fissata dal bando stesso, per poter superare la prova: ciò appare, oltre che illegittimo, assolutamente irragionevole e, peraltro, in contrasto con la normativa di riferimento.

Orbene, occorre rilevare che la disposizione, ivi contenuta all'art. 8, comma 2, del bando di concorso con cui si è provveduto all'individuazione dei candidati idonei e, dunque, ammessi alla successiva prova, si pone in violazione con quanto disposto dalla normativa vigente nell'ambito del pubblico impiego, nonché con quanto previsto nel decreto n. 205 del 26 ottobre 2023 rubricato "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73".

Infatti, il citato decreto prevede infatti, all'art. 8, comma 2, che "la prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti su 100", senza far menzione di alcun criterio di contingentamento numerico.

La norma è chiara nel qualificare il punteggio minimo quale requisito sufficiente per accedere alla successiva prova orale e/o pratica.

Pertanto, appare del tutto incomprensibile – e, per di più, connotata da evidenti profili di discriminatorietà – la scelta operata dall'Amministrazione resistente di introdurre una doppia soglia di idoneità, che ha determinato una significativa compressione del numero dei candidati ammessi, pur in presenza di punteggi pienamente soddisfacenti.

Numerosi candidati, infatti, pur avendo superato la soglia minima di 70/100, non sono stati ritenuti idonei per l'accesso alla successiva fase selettiva, esclusivamente in ragione dei punteggi soglia ulteriormente e arbitrariamente determinati.

Tale scelta risulta ancor più irragionevole se si considera che, per numerose classi di concorso e regioni, le soglie minime fissate sono risultate eccezionalmente elevate, precludendo l'accesso alla fase successiva anche a candidati con punteggi di assoluto rilievo.

Peraltro, va rilevato che la scelta operata dall'Amministrazione ministeriale, odierna resistente, si discosta sensibilmente dall'impostazione del Concorso scuola PNRR 1, anch'esso disciplinato dal richiamato decreto. In quell'occasione, infatti, i candidati sono stati selezionati sulla base dell'unica soglia di sufficienza individuata, pari a 70/100mi, in assenza di qualsivoglia previsione discriminatoria.



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

Per i ricorrenti, invece, nonchè per tutti i partecipanti al concorso oggi impugnato, è stata introdotta una doppia soglia, palesemente in contrasto con la normativa di riferimento e di settore.

Ciò non può che comportare una ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che hanno partecipato alla precedente tornata concorsuale e chi, invece, al pari dei ricorrenti, ha partecipato (superandola) alla prova scritta odiernamente censurata.

Come sopra anticipato il sistema della cd. doppia soglia, introdotto dall'Amministrazione resistente, per il concorso de quo lede grandemente la normativa nell'ambito del pubblico impiego, notoriamente, infatti: la soglia di idoneità nelle prove scritte è fissata dall'art. 7 del D.P.R. 487/1994 in 21/30 (" [...] Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.")

Elevare la soglia predetta, da parte dell'Amministrazione, come avvenuto in questo caso, significa impedire ingiustificatamente l'accesso ai successivi gradi del concorso a dei candidati che, comunque, hanno conseguito un punteggio superiore a 70/100mi. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, peraltro, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il principio generale del favor participationis comporta l'obbligo per l'Amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che comunque non si appalesano conformi ad una seria ratio giustificativa.

Invero, più volte in questi casi il TAR ha ammesso al prosieguito dell'iter concorsuale tutti i soggetti che avessero "superato" la prova concorsuale alla luce delle soglie di sufficienza normativamente previste e ha ritenuto illegittimi gli ulteriori contingentamenti numerici di sbarramento, chiarendo che "la limitazione della prosecuzione alla fase successiva del corso esclusivamente ai primi 500 candidati che abbiano riportato il voto richiesto nel bando, finisce per incidere sulla medesima ratio della soglia di sbarramento, ispirata ad un criterio meritocratico.

Infatti, tale ulteriore limitazione, che impedisce a coloro che si sono classificati dopo la 500° posizione di accedere alla seconda prova, fa dipendere la progressione nel concorso da un fattore sottratto alla disponibilità del singolo partecipante, finendo per determinare incertezza in ordine al possesso dei requisiti richiesti per il superamento della prova e per escludere dal concorso candidati comunque in possesso di requisiti culturali e professionali superiori al minimo fissato dall'Amministrazione nel bando.

In virtù di tale ulteriore soglia di sbarramento un candidato che pure ha superato il punteggio minimo previsto potrebbe essere escluso per aver conseguito un punteggio inferiore per una assai limitata frazione di punti (anche in termini di decimi o centesimi di punto) rispetto ad altro partecipante che si è posizionato nei primi 500.

E' evidente, quindi, come tale meccanismo finisca per incidere negativamente sul criterio premiale, lodevolmente perseguito dall'Agenzia delle Entrate, facendo dipendere l'ammissione alla seconda prova da una condizione che non necessariamente



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

costituisce indice di una migliore preparazione rispetto ad altri candidati che pure hanno riportato un punteggio superiore al minimo, ma con una differenza di punteggio pari ad una frazione di decimi o centesimi di punto” (T.A.R. Lazio, Sez. III, sent. 27 ottobre 2016, n. 10628).

Anche l'Ecc.mo Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in casi analoghi, ha precisato che devono essere sospese “cautelatamente le esclusioni dalle ulteriori fasi di concorso, adottate dall’Amministrazione in applicazione del doppio sbarramento previsto dal bando, di concorrenti che abbiano superato la prima prova” disponendo, pertanto, l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle fasi successive, al fine di tutelare i propri prevalenti interessi (Cons. di Stato, Sez. I consultiva, 24.10.2016, n. 2193).

Ebbene, anche nel caso di cui si controverte, vale la conclusione di pari significato maturata da codesto Tribunale in un caso analogo: “a causa dell’irragionevole punteggio fissato per la preselezione, l’Amministrazione ha raggiunto, non tanto lo scopo di scremare il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor participationis e quindi palesandosi vieppiù l’eccesso di potere per sviamento e manifesta illogicità. Tale principio, di derivazione comunitaria, implica da un lato la possibilità di sanare le irregolarità meramente formali nell’ambito di una procedura concorsuale, ma costituisce anche una regola di condotta cui l’operato dell’Amministrazione e le sue scelte discrezionali devono in tale procedura uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso in esame con la fissazione del punteggio di 35/50 nel test preselettivo per l’accesso alle successive prove scritte del concorso de quo” (Tar Lazio, III bis, 11 gennaio 2014 n. 327).

Ad ulteriore conferma di quanto fino ad ora sostenuto, si riporta una recente pronuncia con la quale il Consiglio di Stato, in un caso analogo, ha ritenuto che debba essere revocato in dubbio la “... ingiustificata limitazione dell’accesso alla seconda prova esclusivamente ai primi 500 candidati che avessero riportato il punteggio di 24/30 (posto che la ricorrente è stata esclusa dalla seconda prova pur avendo conseguito il punteggio di 24,481/30)” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 aprile 2015, n. 1394).

Il Consiglio di Stato ha ribadito, peraltro, tale orientamento con successive e positive pronunce (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2960/2015, n. 4957/2015, n. 4773/2015, n. 4772/2015).

Orbene, l’agere amministrativo nel caso di specie si pone in contrasto con i principi richiamati in rubrica, posto che la Commissione ha precluso ingiustamente l’accesso alle successive prove a soggetti risultati idonei ai sensi della normativa richiamata in precedenza.

Alla luce del dato normativo e del citato orientamento giurisprudenziale, appare ancora più evidente che la diversa modalità di selezione oggi in esame risulta illegittima, in quanto la prova scritta è volta a selezionare i candidati più meritevoli, scremando

i concorrenti, per garantire una maggiore efficienza nello svolgimento del concorso; tuttavia, tale operazione di “soltanto” non può arrivare sino al punto, di fatto, di richiedere una preparazione superiore a quella normativamente prevista per superare le prove selettive.

Non è revocabile in dubbio l’illegittimità del bando impugnato, in quanto, a causa della doppia soglia di sbarramento, in spregio alla normativa di settore richiamata, i ricorrenti non sono stati ammessi alla successiva prova prevista dal concorso.

II. SULL’INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L’odierna parte ricorrente, pur avendo superato la soglia minima prevista dal Decreto ministeriale pari a 70/100mi, non è stata, però, ammessa a sostenere la successiva prova del concorso, non essendosi collocata nel contingente di posti previsto dall’art. 8, comma 2, del bando (illegittimo per le ragioni ut supra rappresentate).

L’interesse di parte ricorrente certamente sussiste in considerazione del fatto che, in caso di accoglimento dell’odierno ricorso, i ricorrenti verrebbero tutti indistintamente ammessi a sostenere le prove orali del concorso, già calendarizzate e in corso di svolgimento, come da avviso dell’Amministrazione.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l’ammissione dei ricorrenti.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l’illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati e, in riforma e/o annullamento degli stessi, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a sostenere la prova successiva de qua.

SULLA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 55 CPA

Il fumus boni iuris risulta dalle considerazioni che precedono. Quanto al periculum in mora, occorre evidenziare il pregiudizio grave e irreparabile che il ricorrente sta subendo, ora che la procedura concorsuale è in procinto di conclusione. Infatti, in data 26 giugno u.s., l’Amministrazione resistente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le graduatorie di merito dei vincitori del concorso de quo in ordine alla classe di concorso di interesse (AM30). In assenza di un provvedimento cautelare che disponga la riammissione del ricorrente al concorso, l’esclusione risulterebbe definitiva, pregiudicando irrimediabilmente il diritto dello stesso di partecipare alla graduatoria finale di merito e alle fasi successive della procedura concorsuale.

In particolare, si sottolinea che l’ammissione con riserva e la previsione di una prova orale suppletiva rappresentano l’unica misura idonea a evitare un danno irreparabile, non potendo il ricorrente vedere rispettato il suo diritto di

*partecipazione alla procedura concorsuale in assenza di tali provvedimenti. L'effetto pregiudizievole sarebbe tanto più grave in quanto la pubblicazione delle graduatorie di merito, senza la riammissione del ricorrente, consoliderebbe definitivamente una situazione di ingiustizia, che non potrebbe essere sanata se non mediante l'ammissione al prosieguo del concorso, con la possibilità di sostenere una prova suppletiva che ripristini la piena equità della procedura. Inoltre, essendo già stata approvata la graduatoria finale del concorso de quo, le assegnazioni, in base al contingente di posti disponibili per la classe di concorso di interesse, sono già iniziate e il ricorrente rischierebbe, dunque, di subire un danno attuale e concreto, anche in considerazione del termine ultimo del **10 dicembre 2025**, previsto per il completamento delle procedure assunzionali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 45/2025, convertito nella legge n. 79/2025. Pertanto, può agevolmente dedursi che, ove codesto Ecc.mo Collegio non dovesse adottare la richiesta misura cautelare e, dunque, non consentire al ricorrente di essere tempestivamente riammesso al concorso con la conseguente previsione di una prova orale suppletiva, lo stesso subirebbe un danno grave e irreparabile, perdendo definitivamente ogni chance di poter essere incluso nella graduatoria finale di merito*

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha trasmesso apposita richiesta di accesso agli atti all'Amministrazione ministeriale (versata in atti), con cui ha richiesto le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, collocati nell'elenco testè gravato, attendendo riscontro. Tuttavia, laddove Codesto Collegio non dovesse ritenere integro il contraddittorio, si chiede di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Per le ragioni esposte, previa concessione delle idonee misure cautelari formulate sino ad ora, si chiede che codesto Ecc.mo TAR adito voglia accogliere il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti in ogni loro parte.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.

Sul contributo unificato

Non è in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza, trattandosi di necessitata impugnazione della graduatoria finale del concorso, cui sono state ricollegate le medesime censure già proposte con il ricorso introduttivo.

In altre parole, i nuovi provvedimenti impugnati, in via derivata, sono affetti dalle medesime censure sollevate con il ricorso introduttivo.



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

Si chiede pertanto a codesto Ecc.mo TAR di dichiarare non dovuto il contributo unificato, in applicazione del principio espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sent. n. C- 61/14 del 6.10.2015), non essendo in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza.

Salvis iuribus,

Palermo-Roma, 25 settembre 2025

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell"

Si riporta, di seguito, il testo dell'ordinanza n. 22257/2025, pubblicata in data 10 dicembre 2025, dal TAR del Lazio – Roma:

“ Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8026 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Lorenzo De Miceli, Giuseppe La Mendola, Fabiana Ruta, Salvatore Sciaratta, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, l'Ufficio Scolastico Regionale Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'Avviso n. 18491 del 16 aprile 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R. per la Sicilia, Ufficio III – Dirigenti scolastici – Personale della Scuola – Affari Legali e contenzioso, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” in ragione della soglie minime stabilite per la regione Sicilia in riferimento alle classi di concorso AM30 - Musica nella scuola secondaria di I grado e A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado;*
- dell'esito della prova scritta del concorso de quo sostenuta dall'odierna parte ricorrente nella parte in cui è stato attribuito allo stesso un punteggio inferiore alla soglia minima prevista;*
- dell'Avviso n. 13123 del 9 maggio 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R. per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la successiva prova del concorso de quo per la classe di concorso B023 Laboratori per i servizi socio-sanitari in funzione dell'aggregazione territoriale con la regione Siciliana;*
- dell'avviso n. 31042 del 7 maggio 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R. per la Puglia, Direzione Generale, Ufficio II, con cui la PA ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale per il concorso de quo per la classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane in funzione dell'aggregazione territoriale con la regione Siciliana;*
- dell'Avviso n. 19866 pubblicato in data 23 aprile 2025 sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia con cui ha comunicato la lettera estratta, “c”, per la prova orale per il concorso de quo per la classe di concorso A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado;*
- dell'avviso n. 23163 con cui l'Amministrazione ministeriale ha comunicato il necessario rinvio per allerta meteo della prova orale calendarizzata per giorno 15 maggio u.s. per la classe di concorso A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado;*
- dell'avviso n. 20777 del 29 aprile u.s con cui la PA. ha proceduto alla convocazione per la prova orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A026 - Matematica, nella parte in cui non include il*

nominativo dei ricorrenti;

- dell'Avviso n. 18582 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia in data 16 aprile 2025, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dei ricorrenti; - dell'Avviso n. 19024 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia in data 17 aprile 2025, con cui la p.a. ha comunicato l'estrazione della lettera "p" per le prove pratica ed orale del concorso;

- dell'Avviso n. 19244 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia in data 18 aprile 2025, con cui la p.a. ha proceduto alla convocazione per le prove pratica ed orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso AM30 (ex A030) - Musica nell'istruzione secondaria di I grado, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;

- del calendario della prova orale del concorso, per la classe di concorso di interesse dei ricorrenti, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti; - dell'avviso n. 13560 del 14 maggio nonché 14130 del 20 maggio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha proceduto alla convocazione per le prove pratica ed orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso B023 - Laboratori per i servizi socio-sanitari nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;

- dell'Avviso n. 28585 del 22 aprile 2025, con cui l'USR Puglia ha proceduto alla Convocazione dei candidati per la scelta traccia lezione simulata e prova orale per i candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A018 Filosofia e Scienze Umane-Basilicata e Sicilia;

- dell'Avviso n. 32050 del 14 maggio 2025, con cui l'USR Puglia ha proceduto alla Convocazione dei candidati per la prova orale e per la prova pratica della classe di concorso A018 Filosofia e Scienze Umane-Basilicata e Sicilia;

- del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- dell'art. 8, comma 2, del bando di concorso, laddove è previsto che "Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100", poiché lesivo degli interessi della parte ricorrente;

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

Per l'adozione di idonee misure cautelari

volte a disporre l'ammissione dell'odierna parte ricorrente alla prova successiva del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024" e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle l'inclusione nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova successiva, attualmente in corso di svolgimento per la Regione Siciliana, e la previsione di una prova concorsuale suppletiva.

e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'ammissione di parte ricorrente alla prova orale e/o pratica del concorso e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e/o pratica.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sciarratta Salvatore il 1° ottobre 2025:

per l'annullamento, in parte qua, previa adozione di idonee misure cautelari - del decreto n. prot. 30704 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Sicilia in data 26 giugno u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha approvato la graduatoria di merito "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024" per la classe di concorso AM30 nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - del decreto n. 32959 pubblicato in data 10 luglio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha disposto la rettifica della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse (AM30) nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;

- il decreto n. 33478 pubblicato in data 14 luglio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha disposto la rettifica della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse (AM30) nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;

- nonché il decreto n. 33919 pubblicato in data 29 luglio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha disposto l'integrazione della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse (AM30) nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente e allo stato non conosciuto.

per l'adozione di idonee misure cautelari



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

Volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierno ricorrente di essere ammesso nell'elenco degli idonei nell'ambito del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024" e, dunque, prevedere apposita prova orale suppletiva in riferimento alla classe di concorso di suo interesse (AM30);

nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata

al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando il re-inserimento dello stesso nell'elenco degli idonei nonché all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta allo stesso la partecipazione al prosieguo della procedura concorsuale, prevedendo apposita prova orale suppletiva per la classe di concorso di suo interesse (AM30).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, cod. proc. amm.;

Visto l'art. 12 bis, d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni in legge n. 108/2022;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia e dell'Ufficio Scolastico Regionale Calabria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

2. Ritenuto, conseguentemente, di dover:

- disporre la conversione del rito, fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;

- ordinare la notifica nei confronti del Ministero dell'Economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, in quanto parti necessarie del

presente giudizio ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4, d.l. n. 68/22, da effettuarsi nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della relativa prova nell'ulteriore termine di giorni cinque, decorrente dal primo adempimento;

3. Ritenuto di procedere sin da ora, per ragioni di economia processuale, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di interesse per ciascun ricorrente;

4. Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi autorizzare la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, secondo quanto disposto con l'ordinanza di questa Sezione n. 836/2019;

5. Ritenuto di dover rinviare, per la discussione dell'istanza cautelare annessa al ricorso per motivi aggiunti, alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026; P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, (Sezione Terza Bis) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026.

Manda alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Maria Rosaria Oliva Alessandro Tomassetti"

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito con l'ordinanza n. 22257/2025, pubblicata in data 10 dicembre 2025, il TAR del Lazio – Roma ha:



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

“Ritenuto, pertanto, di autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell’amministrazione, con le modalità indicate con l’ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;”.

Si riportano, di seguito, le modalità indicate con l’ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio:

“a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
 - 2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;*
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
 - 4.- l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impuginate;*
 - 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
 - 6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
 - 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;*
- b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*
- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*
 - b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR residenti:

- c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);*
- d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*
- e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza".*

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza n. 22257/2025, pubblicata in data 10 dicembre 2025, resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, nel giudizio R.g. n.8026/2025 con il quale è stata autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami, nonché l'elenco dei soggetti controinteressati.

Il M.I.U.R. e gli USR, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio-Roma, Sez. III bis, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, dell'elenco dei controinteressati e dell'allegata ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza presidenziale resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, n. 22257/2025.

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo l'Amministrazione resistente:



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, l'elenco dei controinteressati e l'ordinanza n. 22257/2025 con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della predetta ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Si chiede, inoltre, di rilasciare a parte ricorrente un attestato, da inviare, ai fini di un tempestivo deposito, all'indirizzo pec francescoleone@pec.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale del ricorso, dell'elenco dei controinteressati e dell'ordinanza n. 21866/2025 resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica".

Roma, 18 dicembre 2025

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell